

DUVRI PRELIMINARE

Documento di valutazione del rischio delle interferenze relativo al contratto di appalto affidato all'Impresa per l'affidamento del servizio socio – educativo presso il Centro di Aggregazione Giovanile sito in Lunetta (MN

(art. 26 D. Lgs. 81/08)

(art. 26 – Contratto di appalto o contratto d'opera - D. Lgs. 81/08)

CIG 98336443BE

A.S.P. e F.



ASPeF
Il cuore della città

Piazzale Michelangelo, 1 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/357811 – Fax. 0376/360608

e-mail direzione.sanitaria@aspefmantova.it

1.0 Scopo e campo di applicazione

L'affidamento di lavori a fornitori esterni all'azienda attraverso contratti d'appalto e/o d'opera comporta l'obbligo per il datore di lavoro, qualora vi siano interferenze, di elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure che verranno adottate per eliminare le interferenze. Ove per interferenza intendiamo qualsiasi possibile *"contatto rischioso"* tra i dipendenti della committente e quelli dell'impresa appaltatrice.

Tale documento deve essere allegato al contratto stipulato tra le parti per l'affidamento dei lavori.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 stabilisce altresì l'obbligo di indicare nel contratto i costi sostenuti per la sicurezza sul lavoro.

2.0 Riferimenti normativi

Il presente Documento è redatto in ottemperanza a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 Art. 26.

3.0 Valutazione del rischio

Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza è necessario procedere all'individuazione delle situazioni in cui possono verificarsi, fra le attività di committente e l'impresa/e che partecipa/no ai lavori, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

L'indagine, a cura del committente potrà svolgersi attraverso:

1. l'invio di un questionario al fornitore volto ad identificare i pericoli in relazione alle possibili interferenze e la indicazione di misure da adottare;
2. Il sopralluogo congiunto fra committente e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze;
3. la riunione congiunta fra committente e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze.

Questa attività dovrà concretizzarsi, con la valutazione quantitativa del rischio da allegarsi al contratto in essere fra le parti.

3.1 Criteri di valutazione del rischio

Di seguito enunciamo il criterio utilizzato per valutare il rischio.

Il rischio è definito come funzione di D (*gravità delle conseguenze - danno ai lavoratori*) e di P (*probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze*), cioè :

$$R = f(D, P)$$

ove:

R= *entità del rischio*

D= *gravità delle conseguenze (danno ai lavoratori)*

P= *probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze*

Perciò si assume che la funzione per determinare il Rischio sia espressa dal prodotto di Probabilità e Danno, ovvero :

$$R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$$

3.2 Determinazione della probabilità

La probabilità P, espressa come il numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo è funzione dei fattori: proprietà/capacità del fattore, tempo di esposizione al pericolo, preparazione professionale dei soggetti esposti.

Capacità intrinseca di ciascun fattore esaminato di causare un danno.

Ciascun fattore presenta una propria capacità intrinseca di causare un infortunio od una malattia professionale. Il concetto astrattamente difficile, è comprensibile riflettendo sul fatto che, partendo da un presupposto di conformità alle norme di sicurezza, ad esempio l'uso di una scala piuttosto che di un trapano elettrico, presentano certamente una diversa attitudine a produrre un danno.

Tempo di esposizione al pericolo

Il tempo di esposizione ad un qualsiasi pericolo, infortunistico o di esposizione professionale, è una componente della probabilità di accadimento.

Il concetto è agevole da comprendere pensando ad esempio ad un'area o un locale con un livello elevato di rumore, in questo caso il tempo di esposizione è l'elemento che determina la probabilità del danno (ipoacusia da rumore).

Grado di preparazione professionale degli addetti alla mansione esposta

Il fattore umano è l'ultima ma non meno importante componente del fattore probabilità. E' pertanto indispensabile valutare il tipo di formazione che gli operatori hanno avuto in relazione alla mansione da svolgere.

Il valutatore avrà il compito di considerare tutti e tre questi fattori e di condensarli in un valore numerico (tramite un giudizio) di probabilità (P) come indicato nella tabella 1.

Tabella 1 – Probabilità che si verifichi l'infortunio

1.0 - Valore	2.0 - Livello	3.0 - Definizioni / criteri
5	Altamente probabile	☐ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori ☐ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali dell'azienda, della USSL, dell'ISPESL, ecc...) ☐ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
4	Probabile	☐ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto ☐ E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ☐ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
3	Poco probabile	☐ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi ☐ Sono noti rarissimi episodi già verificatisi ☐ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
2	Improbabile	☐ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti ☐ Non sono noti episodi già verificatisi ☐ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
1	Non prevedibile / Quasi impossibile	☐ Non sono rilevabili carenze o elementi che possono far ipotizzare il rischio ☐ Non sono noti ai valutatori episodi già verificatisi in azienda ne presso altri

3.3 Determinazione del danno

L'intensità (o entità) del danno è funzione del numero di soggetti coinvolti dal verificarsi dell'evento e del livello delle conseguenze ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di assenza lavorativa o conseguenze invalidanti permanenti).

La prima colonna (n.1) fornisce la guida al valutatore nell'attribuzione del livello di danno ipotizzabile per ciascun fattore analizzato.

L'intensità viene pesata attribuendo un valore numerico (da 1 a 5) ai giudizi espressi nella seconda colonna (2.0 - Livello) di Tabella 2.

Analogamente tale tipo di valutazione sarà ripetuto con riferimento al danno (si veda TABELLA 2 - ENTITA' DEL DANNO D)

Tabella 02 - Entità del danno D

3.0 - Valore	2.0 - Livello	1.0 - Definizioni / criteri
5	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o con conseguenze di invalidità permanente grave
4	Grave	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenza assenza dal lavoro di oltre 40 giorni e/o conseguenze irreversibili lievi
3	Medio	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità reversibile e assenza dal lavoro sino a 40 giorni
2	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità rapidamente reversibile e assenza dal lavoro sino a 15 giorni
1	Estremamente basso	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenze stremante ridotte e assenza dal lavoro sino a 3 giorni

3.4 Determinazione del rischio

La quantificazione del rischio secondo la formula $R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$ viene effettuata in base alle matrici di correlazione riportate anche nella sezione di valutazione dei rischi.

Il collegamento tra i fattori P (probabilità) e D (danno) viene effettuato nella tabella 3 (matrice per la stima dei rischi) in base alla funzione $R = P \times D$. Il risultato è il giudizio di rischio definito dalla tabella 4.

Tabella 3

Probabilità						
		↓				
Altamente probabile	5	5	10	15	20	25
Probabile	4	4	8	12	16	20
Poco probabile	3	3	6	9	12	15
Improbabile	2	2	4	6	8	10
Non prevedibile / Quasi impossibile	1	1	2	3	4	5
Danno ⇒		1	2	3	4	5
		Estremamente basso	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo

Tabella 4

Giudizio di rischio	
RISCHIO	
Range punteggio	Giudizio
17-25	GRAVISSIMO
13-16	GRAVE
9-12	MEDIO
5-8	BASSO
1-4	ESTREMAMENTE BASSO

3.5 Misure di prevenzione del rischio di interferenza

La valutazione del rischio si conclude con l'individuazione delle misure necessarie a ridurre il rischio di interferenza.

Le misure da adottare presentano diversa intensità e priorità in relazione al giudizio relativo al livello di rischio.

4.0 Descrizione dei lavori affidati in appalto

Il servizio affidato in appalto consiste nella gestione dei seguenti servizi:

- ☐ gestione completa dei servizi socio – educativi di Assistenza Domiciliare Educativa a favore di minori (SADM);
- ☐ gestione completa dei servizi socio – educativi presso il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) del quartiere Lunetta di Mantova.

Al fine di valutare le possibili interferenze dobbiamo considerare singolarmente i servizi.

Per quanto concerne il servizio di assistenza domiciliare a minori, **la ditta affidataria del servizio** metterà a disposizione un'educatrice. È possibile che ci sia la compresenza presso l'abitazione del minore dell'educatrice, dipendente della ditta affidataria del servizio, e della coordinatrice, dipendente Aspef. Si possono però escludere rischi derivanti da possibili interferenze tra i due operatori, in quanto non vi è la possibilità che si originino tra loro contatti rischiosi.

Anche per quanto concerne la gestione del servizio socio – educativo presso il CAG le figure professionali che **la ditta affidataria del servizio** utilizza nella gestione del servizio sono educatori. All'interno del CAG operano oltre al personale dipendente **della ditta affidataria del servizio** anche alcuni lavoratori A.S.P. e F. che si occupano del coordinamento e di supportare le attività socio – educative. Le possibili interferenze dovute allo svolgimento contemporaneo delle attività all'interno della struttura vengono valutate nello schema allegato.

Per quanto concerne le figure professionali richieste si precisa che ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario che il personale dipendente della ditta affidataria del servizio che opererà nel CAG abbia la formazione relativa alla prevenzione incendi e al pronto soccorso per quanto concerne le emergenze. Il numero delle persone formate deve essere tale da garantire una squadra di emergenza sufficiente alle necessità della struttura (minimo due persone per il pronto soccorso e due per l'antincendio contemporaneamente presenti).

Di seguito al punto 5.0 riportiamo l'individuazione delle interferenze che derivano da entrambi i servizi e le misure che verranno intraprese per evitare i rischi che ne derivano.

5.0 Valutazione dei rischi da interferenze ed individuazione delle misure da adottare

Servizi socio – educativi presso il CAG

FATTORI DI RISCHIO		Descrizione rischio/situazione	A.S.P. e F.	Ditta affidataria del servizio	Probabilità	Danno	R (rischio)		Misure adottate
RISCHI DI INFORTUNI DA MEZZI MOBILI	Rischio di investimento dovuti a transito di mezzi mobili (es: autovetture)	Rischio potenzialmente presente per il transito, nell'area di parcheggio del CAG, dei veicoli di A.S.P. e F. e dei veicoli di terze ditte.	attivo/passivo	attivo/passivo	1	4	4	ESTREMAMENTE BASSO	Informare il personale di A.S.P. e F. e gli operatori di terze ditte, di procedere adagio con i veicoli e di attraversare a piedi facendo attenzione.
	Rischi di infortunio dovuti a evacuazione in caso di emergenza	Urti, cadute, intrappolamento durante un'evacuazione per mancata conoscenza dei percorsi di esodo.	attivo	passivo	2	3	6	BASSO	Consegnare copia del piano di emergenza o comunque fornire informazioni sulle procedure di evacuazione, sui percorsi di esodo e sulle figure aziendali addette alla gestione delle emergenze.
	Infotuni dovuti a sviluppo d'incendio (ustioni, intossicazioni)	Ustioni, intossicazioni nel caso in cui nella struttura si propaghi un incendio	attivo	passivo	3	3	9	MEDIO	
INTERFERENZE UMANE DIRETTE	Infotuni dovuti ad azioni umane involontarie di colpire, investire, causare inciampo, ecc.	Urto accidentale tra il personale della ditta affidataria del servizio che opera nel CAG, i dipendenti ASPeF, in quanto può esservi sovrapposizione dei loro orari di lavoro.	attivo/passivo	attivo/passivo	1	2	2	ESTREMAMENTE BASSO	Visto che vi è sempre sovrapposizione tra le attività, informare l'uno della presenza dell'altro.

6.0 Approvazione del documento

La presente valutazione dei rischi da interferenze è stata effettuata dal datore di lavoro previo sopralluogo effettuato con il fornitore e dal quale sono emerse le indicazioni circa le possibili interferenze e le misure da adottare. Allegata alla presente valutazione troviamo la documentazione prodotta dalla ditta affidataria del servizio ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e la determinazione dei costi della sicurezza relativi allo specifico appalto.

Le misure da adottare sono a carico del soggetto individuato nella valutazione dei rischi come attivo e dovranno essere messe in essere prima dell'avvio dei lavori.

Mantova

IL Datore di Lavoro di A.S.P. e F.

Luogo e data

Timbro e firma

Datore di Lavoro Ditta Partecipante

.....

Luogo e data

timbro e firma

Lavoratore autonomo chiosco

.....

N.B. Indicare eventuali richieste di modifiche da apportare al presente DUVRI PRELIMINARE e le motivazioni a supporto.

La stazione appaltante si riserva la possibilità, dopo aver valutato le singole modifiche suggerite, di procedere alla stesura di un nuovo DUVRI.

Qualora non vengano indicate modifiche da apportare negli spazi sotto elencati, il DUVRI PRELIMINARE si ritiene approvato dal concorrente e sarà da intendersi come DUVRI DEFINITIVO da allegare in sede di affidamento.

Eventuali osservazioni al presente DUVRI da redigersi a cura del concorrente.

.....
.....
.....
.....